

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
(Citta' Metropolitana di Napoli)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/11/2021

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	
Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO	
Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	
Articolo 4 - ACCERTAMENTO	
Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA	
Articolo 6 - SANZIONI ED INTERESSI	
Articolo 7 - RIMBORSI	
Articolo 8 - CONTENZIOSO	
Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	
Articolo 10 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTO	
Articolo 11 - SOGGETTI PASSIVI	
Articolo 12 - BASE IMPONIBILE-SUPERFICE TASSABILE	
Articolo 13 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	
Articolo 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	
Articolo 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	
Articolo 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	
Articolo 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	
Articolo 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	
Articolo 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	
Articolo 20 - TARIFFA GIORNALIERA	
Articolo 21 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI	
Articolo 22 - ESENZIONI E RIDUZIONI	
Articolo 23 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI E AVVIO AL RICICLO	
Articolo 24 - VERSAMENTI	
Articolo 25 - DICHIARAZIONE	
ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche	

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Frattamaggiore della TARI, con le modifiche introdotte dal d.lgs.116/2020.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Frattamaggiore relativamente agli immobili insistenti, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché l'eventuale rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i



criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale o sia pubblicato ed accessibile. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 5 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per Tari, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30 (trenta) come stabilito con D.L.16/2012, art.3, comma 10 e 11, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 6 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è



invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio dell'anno. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 7 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia di € 12,00 fissata dall'art. 25 Legge 289/2002.

Articolo 8 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 9 DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.



4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 10

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato, oppure su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi.
5. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e provenienti dalla raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da altre fonti e che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c), d), e);
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Sono **rifiuti pericolosi**

quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Articolo 11 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 12
BASE IMPONIBILE-SUPERFICE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 13
DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 14

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività di cui agli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione per la raccolta differenziata, riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale da stabilirsi annualmente rispetto alla percentuale della raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente, è stabilita con apposito atto deliberativo dell'organo esecutivo.

Articolo 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.



Articolo 16
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio aumentata, della superficie dei locali che ne costituiscono pertinenza compreso i box, le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa, per le utenze domestiche, è costituita da un valore assoluto, vale a dire un importo determinato in relazione al numero degli occupanti, che non va moltiplicato per i metri quadrati, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile non è dovuta sulle pertinenze, compreso i box.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe.

Articolo 17
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche, condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso, però, di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 35 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie/sottocategorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza, in una delle categorie di attività previste dall'allegato A, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio o sottocategoria.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dal calcolo della superficie o da altri elementi.

Articolo 20

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati

- realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 21 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - per le utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - per le utenze non domestiche
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali

spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;

- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
 - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
 - *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
 - *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
 - *zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;*
 - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a riportare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandone le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegare idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 22 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. In caso di distanza del primo punto di raccolta, alla TARI è applicata la riduzione:
 - del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fino a 500 metri;
 - del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri.
3. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
 - abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, allegando alla richiesta idonea documentazione dimostrante l'uso stagionale dell'occupazione: **riduzione del 30%;**
 - abitazione tenuta a disposizione di residenti: **azzeramento della quota variabile della tariffa;**
 - pertinenze scoperte: **riduzione del 75%;**
 - abitazione di residenti all'estero: **azzeramento della quota variabile della tariffa;**
 - abitazione di non residenti: **riduzione del 30% della quota variabile della tariffa;**



-aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle pertinenze: **riduzione del 50% sull'intera tariffa;**

4. Possono essere inserite e disciplinate, con apposita delibera di Giunta Comunale, le seguenti riduzioni o esenzioni tariffarie:
 - riduzioni o esenzioni per nuclei familiari con particolare situazione di disagio;
 - riduzione o esenzioni per nuclei familiari con forme di sostegno da parte del Comune;
 - riduzioni fino al 20% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante l'utilizzo di compostiera domestica;
 - eventuali altre riduzioni o esenzioni;
5. Le agevolazioni del presente articolo, di cui al comma 4, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
6. Le agevolazioni di cui ai precedenti capoversi non possono essere cumulate tra di loro.

Articolo 23

AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI E PER AVVIO AL RICICLO/RECUPERO

a) Rifiuti Speciali

1. Nel determinare la superficie dei locali e delle aree scoperte, assoggettabili alla TARI, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che, gli stessi, dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca; delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono, altresì, rifiuti speciali quelli prodotti dalle attività qualificate come "connesse" a quelle agricole, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile. Tuttavia, la Direttiva 2008/98/CE precisa che non vanno inclusi i rifiuti rivenienti da attività considerate connesse, come gli agriturismi e le attività agro-industriale, che in genere producono rifiuti urbani.
Nel caso delle attività di produzione industriale, al pari delle attività artigianali, commerciali e di servizio, saranno escluse dalla tassazione solo le aree ove si producono, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali, diversi dai rifiuti urbani; cioè, dove insistono impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per la produzione.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui si svolgono le attività, di seguito elencate, la percentuale di riduzione del 40 %:



ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
lavanderie e tintorie	40%
laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	40%
officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, officine meccaniche	40%
officine di riparazione gomme	40%
ambulatori dentistici, radiologici, veterinari e laboratori odontotecnici	40%
laboratori di analisi mediche	40%
stamperie, vetrerie	40%
lavaggi autoveicoli	40%
pizzerie, pub, rosticcerie, ristoranti e macellerie	40%
altre attività produttrici di rifiuti speciali	40%

3. La riduzione o l'esenzione, di cui al comma precedente, viene riconosciuta su richiesta presentata con apposita dichiarazione opportunamente documentata, di cui al successivo articolo 25.

4. Nel determinare la superficie tassabile si terrà conto anche dei magazzini, che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree, di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ad esclusione di quelli per prodotti finiti.

Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione, a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

6. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

b) Riciclo/Recupero

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi: non sono tenute, in questo caso, alla corresponsione della quota variabile
2. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 dicembre 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.(elenco europeo dei rifiuti), l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali, cassoni, bidoni, ecc... Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per è vincolante per almeno 5 anni.
4. In mancanza della documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile sarà dovuta.
Si riterrà, infatti, che l'operatore economico abbia optato per il servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti urbani prodotti. Fatta salva la facoltà di avviare, in modo autonomo ed al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
5. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
6. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.



7. La riduzione di cui al comma 5 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del mese di gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, questa riduzione non può superare il 40% della quota variabile.

8. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

9. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 24 VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in un numero di rate che non possono essere meno di due.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata e/o entro la scadenza dell'ultima rata.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Articolo 25 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla previgente TARES/TARSU.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione entro e non oltre il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
3. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al precedente art. 23, per i rifiuti speciali, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva:
 - Copia del contratto di smaltimento rifiuti speciali e pericolosi distinti per codice C.E.R., stipulato con ditte autorizzate;
 - Copia delle fatture regolarmente pagate nell'anno precedente;

- Copia dei formulari dei rifiuti speciali e pericolosi smaltiti nell'anno precedente;
 - Perizia asseverata di un tecnico/professionista certificante la planimetria quotata e misurata delle aree produttive di rifiuti speciali e pericolosi, di cui all'art. 23, comma 1 e 2, con specifica indicazione dei metri quadrati occupati dagli impianti e macchinari di produzione e non la sola superficie di lavorazione.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
 5. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere ripresentata.
 6. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti sottocategorie.

Sottocategoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Sottocategoria 2 - Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Sottocategoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Sottocategoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine

Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Sottocategoria 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Sottocategoria 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere

Gallerie d'asta

Sottocategoria 7 - Alberghi con ristorante

Attività ricettive in residenze rurali (con ristorante)

agriturismo con ristorante e pernottamento

Sottocategoria 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Alberghi diurni e simili

Alberghi

Locande

Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residences

Case albergo

Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante)

Bed and Breakfast

Aree scoperte in uso

Sottocategoria 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo

Case per ferie

Colonie

Caserme e carceri

Collegi ed istituti privati di educazione

Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Sottocategoria 10 - Ospedali

Ospedali

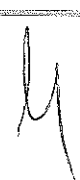
Sottocategoria 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Studi legali

Studi tecnici



Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie funebri
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private

Sottocategoria 12 - Banche ed istituti di credito

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati

Sottocategoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Sottocategoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali

Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari

Tabaccherie

Farmacie

Erboristerie

Articoli sanitari

Articoli di odontotecnica

Negozi vendita giornali

Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Sottocategoria 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie

Pietre e metalli preziosi

Antiquariato

Negozi di filatelia e numismatica

Aree scoperte in uso negozi ecc.

Ceramica

Vetri e specialità veneziane

Strumenti musicali

Bigiotterie

Dischi e videocassette

Tessuti

Articoli di ottica

Articoli di fotografia

Negozi mercerie e filati

Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita

Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Sottocategoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di beni non alimentari

Centro tatuaggi

Sottocategoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.

Parrucchieri e barbieri

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Sottocategoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista

Negozi pulitura a secco

Laboratori e botteghe artigiane

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Falegnamerie

Legatorie
Marmista
Riparatori elettrodomestici e simili
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Sottocategoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie)

Sottocategoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo senza pernottamento
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie

Sottocategoria 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie senza produzione

Pasticcerie senza produzione

Sottocategoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere

Negozi generi alimentari

Panifici

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Locali vendita ingrosso generi alimentari

Sottocategoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili.

Sottocategoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Aree scoperte in uso

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Sottocategoria 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Sottocategoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari

Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

Sottocategoria 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro





Comune di Frattamaggiore
Provincia di Napoli

FRATTAMAGGIORE
C_D788-0-1-2021-08-05-0017183
Prot. Generale n: 0017183
Data: 05/08/2021 Ora: 13.04
Classifica.

Registro degli atti originale del Revisore

Parere n.29 del 05/08/2021

Allegato 1 al verbale n. 33 del 05/08/2021

Oggetto: *Parere " Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto approvazione regolamento comunale per l'applicazione nuovo regolamento della TARI.*

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di agosto, i sottoscritti Dott. Fiorentino Antonio, La Mura Francesco , Di Gaetano Luigi revisori di questo comune esaminano la documentazione ricevuta a mezzo mail il giorno 30-07-2021 per la resa del parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto

Premesso

- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale {IUC}, basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria {IMU}, di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);



Comune di Frattamaggiore

Provincia di Napoli

Visto

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determina - zione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 26 del 11/08/2020;

Visto anche

La relazione illustrativa del responsabile del servizio finanziario Dott. ssa Volpicelli Annamaria corredato dal Parere di regolarità tecnica e contabile.

Esaminata

la bozza allegata contenente le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);



Comune di Frattamaggiore

Provincia di Napoli

Richiamati

- il D.Lgs n.116/2020 che ha riformato il codice ambientale (D. Lgs 152/2006) ed T.U.A.(Testo unico ambientale), tenendo conto che le modifiche operate al parte IV del predetto decreto ambientale attengono: - all'art 183 comma 1 nuova definizione di rifiuti urbani; - art. 183 c. 4 definizione rifiuti speciali; - art. 184 classificazione dei rifiuti speciali; - art.198 c. 2 bis abrogazione del principio di assimilazione ai rifiuti urbani; - art. 238 c. 10 corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono rifiuti per il recupero e possibilità di uscita dal servizio pubblico;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"; - l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; - l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di



Comune di Frattamaggiore

Provincia di Napoli

soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

DATO ATTO

- che con Decreto Legge del 22/03/2021, n. 41 convertito in Legge 21/05/2021, n. 69 limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021; - che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile rilasciati in data 17/06/2021 dai rispettivi Responsabili di settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Esperita

• L'istruttoria e l'analisi del regolamento proposto e il rispetto della normativa vigente, Per quanto di competenza del Collegio dei Revisori esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di delibera avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

Frattamaggiore 04 agosto 2021

L'organo di revisione

Dott. Fiorentino Antonio

Dott. La Mura Francesco

Dott. Di Gaetano Luigi